



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Decreto Repertorio n. 37/2017

LA GARANTE

VISTA la Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 di seguito denominata “CRC” (Acronimo di *Convention on the Rights of the Child*);

VISTA la legge 12 luglio 2011, n.112, recante “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”, di seguito denominata “Autorità”, in particolare l’articolo 3, comma 1, lettera a) che dispone che l’Autorità “*promuove l’attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza...*” e lettera d) che dispone che l’Autorità “*assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell’affido e dell’adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza operanti in Italia e negli altri paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell’ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età nonché con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 “Regolamento recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112”, di seguito denominato “Regolamento”,

VISTA la determinazione del 3 marzo 2016 (G. U. n. 53 del 4 marzo 2016) adottata d’intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dalla Presidente della Camera dei deputati, con la quale la dottoressa Filomena Albano viene nominata titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;

VISTO il Decreto del Garante repertorio n. 116 prot. 885 del 28/04/2016 con il quale il Garante uscente Vincenzo Spadafora di concerto con la Garante entrante Filomena Albano decretano la cessazione del regime di *prorogatio* di Vincenzo Spadafora a partire dal 28/04/2016 data in cui Filomena Albano assume l’incarico di titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;

VISTO il decreto del Garante n. 4/2014 prot. n. 0000416/2014 del 4 febbraio 2014 recante “Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”, come modificato dal decreto rep. n. 81/2015 prot. n. 0003669/2015 del 21.09.2015, con particolare riferimento all’articolo 12-bis “*Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati*” che dà attuazione all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

VISTO il decreto del Garante n. 43/2014 del 17 giugno 2014, come modificato e integrato dal decreto 82/2015 del 21 settembre 2015 con il quale sono stati predeterminati i criteri e le modalità per la concessione da parte dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di contributi a favore di associazioni ed organizzazioni non aventi scopo di lucro la cui finalità statutaria è la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età e la promozione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, per la realizzazione di progetti ed iniziative di particolare rilevanza, coerenti con gli obiettivi strategici individuati nel documento programmatico adottato dalla Garante ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del citato decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, n. 168 e pubblicato sul sito www.garanteinfanzia.org _sezione Autorità trasparente;

RAVVISATA la necessità di modificare il decreto precitato come modificato dal decreto n. 82/2015 del 21 settembre 2015 nella parte relativa alle modalità di presentazione delle domande di contributo, nonché nella parte relativa alla modalità di verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande di contributo;

RAVVISATA l'opportunità di procedere alla predeterminazione della tipologia di spese ammissibili a contributo al fine di assicurare la più ampia trasparenza delle informazioni concernenti il procedimento di concessione dei contributi;

RAVVISATA la necessità di modificare il decreto precitato come modificato e integrato dal decreto 82/2015 del 21 settembre 2015 allo scopo di uniformare la relativa regolamentazione al nuovo quadro normativo vigente in tema di predeterminazione dei criteri generali cui l'Autorità deve attenersi nella valutazione delle domande di contributo e nell'attribuzione dei punteggi al fine di predisporre la relativa graduatoria di merito;

RAVVISATA la necessità di eliminare ogni riferimento al patrocinio quale presupposto indispensabile per la concessione del contributo in argomento.

DECRETA

Articolo 1

Modifiche al decreto del Garante n. 43/2014 prot. 0002011/2014 del 17.06.2014 così come modificato dal decreto del Garante n. 82/2015 prot. 0003670/2015 del 21.09.2015

1. Al decreto del Garante n. 43/2014 prot. 0002011/2014 del 17.06.2014 così come modificato dal decreto del Garante n. 82/2015 prot. n. 0003670/2015 del 21.09.2015 sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

- **L'articolo 2, comma 3, secondo alinea, è modificato nel modo seguente:**

*La richiesta di contributo deve essere corredata, inderogabilmente e **a pena di esclusione** della seguente documentazione:*

- *copia dell'Atto costitutivo con allegato lo Statuto vigente, da cui risulti che l'associazione o l'organizzazione o l'ente non persegua fini di lucro;*



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

- *documentazione comprovante la nomina e composizione del Consiglio Direttivo in carica e i poteri di rappresentanza;*
- *copia del bilancio dell'ultimo esercizio;*
- *descrizione dettagliata del progetto e dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;*
- *preventivo delle singole voci di spesa relative al progetto o all'iniziativa, I.V.A. compresa (qualora dovuta), e degli eventuali introiti di ogni tipo, compresi sponsorizzazioni e contributi già concessi da enti pubblici o soggetti privati;*
- *dichiarazione di eventuali richieste di contributo avanzate ad altri enti pubblici per il medesimo progetto o iniziativa;*
- *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, esente da imposta di bollo, da cui risulti che l'Associazione, organizzazione o ente ha ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010 o rientra tra i soggetti esonerati dal rispetto di tale norma.*

- **L'articolo 2, comma 4, è soppresso.**

- **L'articolo 2, comma 6, è modificato nel modo seguente:**

6. (Fase istruttoria).

L'istruttoria relativa all'ammissibilità formale delle domande di contributo sarà effettuata da una apposita Commissione composta da tre membri nominata, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo, con determinazione del Dirigente Coordinatore dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

L'istruttoria è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità al contributo.

Pertanto la suddetta Commissione procederà alla verifica:

- a) della sussistenza dei requisiti di ammissibilità;*
- b) della completezza e regolarità della documentazione presentata;*
- c) della coerenza dei progetti presentati rispetto ai temi specifici sui quali dovranno essere presentate le domande da ammettere al contributo coerentemente a quanto indicato all'articolo 5, comma 2, del presente decreto;*
- d) dell'ammissibilità delle singole voci di spesa e la conseguente eventuale ridefinizione del preventivo finanziario.*

La Commissione concederà un periodo non superiore a 10 giorni calendariali per la regolarizzazione formale di domande incomplete e/o prive delle indicazioni e/o della documentazione richiesta e/o per la ridefinizione del preventivo finanziario.

In caso di non ammissione della domanda di contributo, sarà comunicato all'istante il motivo della non ammissibilità.

- **L'articolo 3, comma 1 è modificato come segue:**



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

1. *I contributi sono concessi, previa valutazione da parte di apposita commissione di cui al successivo comma 5-bis, nei limiti delle disponibilità del bilancio annuale. Lo stanziamento annuale destinato ai contributi è indicato nell'avviso pubblico di cui al successivo articolo 5 ed è evidenziato in apposito capitolo del bilancio di previsione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, per l'anno di riferimento.*

- **All'articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis:**

1 bis *(Spese ammissibili). Le spese ammissibili al contributo dovranno essere riconducibili esclusivamente alla gestione ordinaria dell'attività per la quale si richiede il contributo. Nello specifico saranno riconosciute le seguenti tipologie di spesa:*

- *spese per stipendi/compensi/onorari corrispettivi al personale impiegato a vario titolo nell'attività da realizzare;*
- *spese postali, telefoniche e di cancelleria;*
- *spese per la stampa di atti, documenti, pubblicazioni, riviste, materiale fotografico e realizzazione di audiovisivi comunque connessi all'attività da realizzare;*
- *spese di promozione e pubblicizzazione: stampa inviti, locandine/manifesti/brochure – promozione televisiva, radiofonica e via web;*
- *acquisto di materiali di consumo per la gestione ordinaria delle attività da realizzare;*
- *canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per l'attività da realizzare.*

- **L'articolo 3, comma 5-bis è modificato nel modo seguente:**

5-bis (Commissione per l'attribuzione dei punteggi. Graduatoria). Conclusa la fase istruttoria da parte della commissione nominata ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del presente decreto, una seconda Commissione di tre membri nominata con Decreto della Garante e presieduta dal Dirigente Coordinatore dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, sulla base dell'elenco delle domande di contributo giudicate ammissibili, procederà alla valutazione delle domande secondo i criteri e all'attribuzione dei punteggi come definiti dal successivo comma 5-ter e predisporrà la relativa graduatoria. La graduatoria sarà successivamente approvata con Decreto della Garante che, nel contempo, ammetterà al contributo le associazioni, organizzazioni ed altri enti collocatesi ai primi 10 posti della graduatoria medesima.

L'esito circa l'ammissione/non ammissione al finanziamento sarà comunicato a tutti i soggetti.

- **All'articolo 3, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente comma 5-ter:**

5-ter. *Le domande di contributo saranno valutate da parte della Commissione di cui al precedente comma 5-bis secondo i seguenti criteri generali:*

1. *capacità aggregativa, in relazione alla presenza e al radicamento nel mondo giovanile (i punti saranno assegnati sulla base del numero dei soci e del numero dei partecipanti alle iniziative di età compresa tra i 14 e i 21 anni): max 10 punti;*
2. *capacità di lavorare in rete con altri soggetti associativi (i punti saranno assegnati sulla base della presenza o meno di attività svolte in collaborazione con altri soggetti): max 20 punti;*



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

3. *attività svolta nel settore dell'infanzia e adolescenza con riferimento alla accessibilità e fruibilità della stessa da parte dei minori, ai risultati ottenuti, nonché, al programma delle iniziative previste nel corso dell'anno di riferimento: max 10 punti;*
4. *ricaduta dell'attività da realizzare - in termini culturali e formativi - sulla comunità locale con particolare riferimento alle persone di minore età: max 10 punti*
5. *impatto sull'immagine dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza: max 15 punti*
6. *chiarezza e completezza dell'iniziativa: max 15 punti*
7. *promozione e valorizzazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: max 20 punti.*

Al termine della valutazione ogni domanda verrà posizionata all'interno di una graduatoria di merito sulla base del punteggio ottenuto.

In caso di parità di punteggio, la posizione in graduatoria verrà stabilita sulla base dell'ordine cronologico della data di spedizione delle domande, comprovata dal timbro postale o assegnata dalla P.E.C..

In caso di domande con la medesima data di spedizione si procederà alla definizione dell'ordine di graduatoria tramite sorteggio da parte della Commissione di cui al precedente comma 5-bis.

- L'articolo 4 è modificato come segue:

(Utilizzo del logo istituzionale)

1. *La concessione del contributo autorizza il soggetto beneficiario all'uso del logo istituzionale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.*
2. *Tutti i materiali stampati, così come i materiali in forma elettronica (Web, applicazioni, ecc.) prodotti nell'ambito del progetto/iniziativa che beneficia del contributo dell'Autorità Garante devono riportare il nome del progetto/iniziativa e i loghi del soggetto beneficiario e dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. I loghi devono essere esposti in modo visibile in tutti gli eventi promossi nell'ambito del progetto/iniziativa, come tavole rotonde, seminari, conferenze, mostre e altri eventi pubblici. E' fatto inoltre divieto di utilizzare i suddetti materiali, singolarmente ovvero in connessione con altri materiali in maniera tale da recare pregiudizio al buon nome dell'Autorità.*
3. *L'organizzazione di eventi afferenti al progetto/iniziativa che beneficiano del contributo dell'Autorità deve essere preventivamente comunicata all'Autorità garante in forma scritta, anche a mezzo e-mail.*
4. *Il soggetto beneficiario del contributo è altresì tenuto ad apporre la dicitura "con il contributo dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza" su volantini, inviti, manifesti e messaggi pubblicitari.*

- L'articolo 5, comma 1 è modificato come segue:

1. *Le disposizioni del presente decreto saranno rese note con cadenza annuale attraverso la pubblicazione di un apposito avviso pubblico sul sito web istituzionale www.garanteinfanzia.org, nella sezione "Autorità trasparente" _ "AVVISI".*



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Roma, 11/08/2017

LA GARANTE

ALBANO FILOMENA / Postecom S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.